
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Abuso dello strumento processuale: no alla sanzione dell'inammissibilità, sì all'eliminazione degli effetti distorsivi.

Al riscontrato abuso dello strumento processuale non può conseguire la sanzione dell'inammissibilità dei ricorsi, posto che non è l'accesso in sé allo strumento che è illegittimo ma le modalità con cui è avvenuto, ma comporta l'eliminazione per quanto possibile degli effetti distorsivi dell'abuso e, quindi, la valutazione dell'onere delle spese come se unico fosse stato il procedimento fin dall'origine.

Tribunale di Venezia, sezione seconda, sentenza del 3.4.2013, n. 677

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II

Il Giudice dott. Eugenia Italia
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

...omissis...

Motivi di fatto e di diritto

Con le sentenze qui impugnate, il Giudice di Pace di Thiene rigettava le opposizioni proposte dal Ministero dell'Interno a 58 decreti ingiuntivi, con i quali, su ricorso della ccc veniva ingiunto all'Amministrazione dell'interno di pagare circa € 25.000, oltre interessi e rivalutazione a titolo di corrispettivo per spese di custodia dei veicoli affidati alla ccc dalle autorità di pubblica sicurezza della provincia di Vicenza (Polizia, Carabinieri e polizie dei locali comuni).

Il Ministero dell'Interno, partendo dall'assunto che si trattasse di un rapporto contrattuale unitario, lamentava che il frazionamento del credito fosse contrario alla regola generale di correttezza e buona fede e che si risolvesse in un abuso del diritto, in particolare del diritto di azione, tale da precludere l'esame della domanda, in forza della pronuncia della Corte di cassazione SS.UU, sent. 15.11.2007 n. 23726.

Il Giudice di Pace nelle sentenze impugnate ha affermato che tra la Pubblica Amministrazione e la ccc si configurassero plurimi rapporti contrattuali scaturiti da diversi e distinti contratti di deposito; pertanto rigettava la domanda di nullità dei decreti ingiuntivi svolta dall'Avvocatura di Stato, precisando peraltro che in ogni caso la parcellazione del credito dovesse ritenersi corretta e legittima in forza di altra pronuncia della Cassazione SS.UU. 108/00.

Il Ministero dell'Interno interponeva appello censurando le sentenze del giudice di Pace, argomentando in ordine alla unitarietà del rapporto contrattuale e lamentando che la parcellazione del credito avrebbe dovuto determinare l'improcedibilità del processo di primo grado. Il Ministero deduceva peraltro che la parcellizzazione del credito e il conseguente incardinamento di 59 processi distinti avrebbe determinato il pagamento a carico dello Stato di circa 20.000 euro di spese legali ed ulteriori 20.000 euro di spese dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo liquidati dal giudice di pace di Thiene, peraltro a fronte di un capitale ingiunto per la somma complessiva di € 25.000.

La ccc costituitasi nel giudizio di appello, lamentava, seppure solo nella comparsa conclusionale, l'inammissibilità del gravame, in quanto l'appellante si era limitato a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia che aveva deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole. L'appellata deduceva che non sussisteva nel caso de quo alcuna ipotesi di parcellizzazione di credito unitario, in quanto i crediti vantati dalla ccc. avrebbero avuto una loro specificità individuale costituendo quanto dovuto a seguito dei diversi contratti di deposito stipulati tra Ministero dell'interno, e la ditta S, alla quale venivano di volta in volta affidati per la custodia i veicoli oggetto di sequestro amministrativo o fermo.

Preliminarmente va esaminata la ammissibilità dell'appello.

Secondo l'orientamento della Cassazione, è ammissibile l'impugnazione con la quale l'appellante si limiti a dedurre soltanto i vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.; nelle ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cit., è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l'appello fondato esclusivamente

su vizi di rito, senza contestuale gravame contro l'ingiustizia della sentenza di primo grado, dovrà ritenersi inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12541 del 14/12/1998).

Nel caso di specie il Ministero censura la sentenza in punto di qualificazione della natura del rapporto intercorrente tra Pubblica Amministrazione e ccc.; tuttavia la doglianza non è funzionale a far accertare solo la irritualità della sentenza di primo grado, sotto il profilo della improcedibilità della causa, ma anche la sua ingiustizia

in punto di regolamento delle spese processuali, che costituisce un capo della sentenza di condanna di primo grado.

Infatti il Ministero allega che la parcellizzazione giudiziale del credito ha avuto un'incidenza pregiudizievole sulla sfera del debitore sotto il profilo dell'aggravio delle spese processuali. Sotto tale profilo, sussiste l'interesse ad agire del Ministero in quanto l'eventuale riforma della sentenza di primo grado nella prospettazione dell'appellante potrebbe determinare una diversa statuizione in punto di condanna alle spese processuali.

Accertata l'ammissibilità dell'appello, occorre passare ad esaminare il merito.

Il rapporto tra Pubblica Amministrazione e ccc va inquadrato nell'ambito della convenzione di cui all'art. 214 bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

Al fine di una migliore comprensione dell'oggetto del rapporto negoziale di cui è causa, è d'uopo esaminare brevemente la normativa che lo disciplina.

Il menzionato art. 214 bis è stato introdotto dall'art. 38 comma 1 lettera c) del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003 n. 326.

La novellazione del codice della strada che si inserisce nella più ampia riforma introdotta dal D.L. n. 269/2003 (si legga in particolare l'art 38 dai commi 2 a 12) risponde all'esigenza di evitare lunghe giacenze nelle depositerie di veicoli sottoposti a misure sanzionatorie accessorie previste dal codice della strada, attraverso la previsione della nuova forma di custodia da parte del proprietario o, in sua assenza, del conducente del veicolo o di altro soggetto obbligato in solido. Tale riforma ha anche previsto un ulteriore snellimento delle procedure di vendita di detti beni nel caso di mancata assunzione della custodia da parte del proprietario, modificando ulteriormente la procedura di alienazione già prevista dal D.P.R. n. 189/2001.

La riforma introdotta dal D.L. n. 269/2003 ha affrontato l'ulteriore problema di liberare i depositi autorizzati dei veicoli da anni giacenti e mai ritirati o rimasti invenduti. Il legislatore ha previsto al comma 2 dell'art. 38 una particolare procedura di alienazione per i veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal codice della strada, ovvero per quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purché immatricolati per la prima volta da oltre 5 anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre 2 anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati.

La disposizione prevede che tale alienazione avviene, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito, disposta sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal Prefetto, anche senza documentazione dello stato di conservazione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio.

Il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalle amministrazioni precedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al depositario-acquirente, computate secondo i criteri stabiliti nel comma 6, in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo depositario-acquirente.

Infine al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe stabilite annualmente dai prefetti, un importo complessivo forfettario per le spese di custodia, comprensivo del trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi 12 mesi di custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonché per le macchine agricole ed operatrici, ed in euro 30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi sono progressivamente ridotti del 20% per ogni ulteriore anno, o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme complessivamente riconosciute come dovute sono versate in 5 ratei costanti annui; la prima rata è corrisposta nell'anno 2004.

Delineati i tratti salienti della normativa, si può ben comprendere che la prestazione di custodia del depositario autorizzato non è prestazione isolata, dedotta di volta in volta in singoli e distinti contratti di deposito, ma attuazione di una unica convenzione-quadro tra Pubblica Amministrazione e depositari autorizzati stipulata ai sensi dell'art. 214 bis del codice della strada. A tale convenzione accede anche il contratto di cessione dei veicoli ai sensi dell'art. 38 comma 2 del DL n. 269/2003, ai fini dello smaltimento dei veicoli giacenti da almeno due anni presso le depositarie autorizzate.

Giova evidenziare che peraltro il corrispettivo stesso per tutte le attività predette, in base all'art. 38 comma 6, reca un importo complessivo importo unitario forfettario ed onnicomprensivo, includendovi attività di custodia, attività di conservazione e attività di trasporto del veicolo.

Se è pur vero, come afferma l'appellato, che la Circolare del Ministero dell'interno n. 35/2004 indica nel 21 aprile 2004 (data di pubblicazione del decreto interdirigenziale sulla «Gazzetta Ufficiale») il termine a decorrere dal quale prende concreto avvio la procedura di alienazione straordinaria, occorre, in ogni caso, osservare che la procedura, riguarda veicoli giacenti presso le depositarie autorizzate, custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, ricomprendendo quindi tutti i veicoli depositati fino al 30.09.2001, vale a dire anche negli anni 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 e via via risalendo.

Giova evidenziare che a tale procedura di alienazione straordinaria ha aderito anche ccc (si veda all. 2 - sentenza TAR Veneto nei fascicoli di opposizione in primo grado dell'Avvocatura di Stato), non vi è contestazione dall'odierna appellata, e, per quanto è in atti, tale adesione è tuttora valida ed efficace, atteso che il ricorso proposto da ccc al TAR Veneto per l'annullamento del relativo decreto prefettizio di ammissione datato 30.11.2005, n. 39/7/G/2005, è stato rigettato.

Non ha pregio il rilievo di parte appellata, peraltro condiviso dal Giudice di Pace, secondo la quale con i ricorsi di ingiunzione ccc ha richiesto la soddisfazione dei crediti maturati fino al 21 aprile 2004 in forza della previgente disciplina. Infatti, dal momento che ccc, esercente di un pubblico servizio di depositaria, ex art. 214 bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice

della strada), ha aderito alla procedura straordinaria di cui all'art. 38 comma 2 del DL n. 269/2003, il corrispettivo ad essa spettante, quale custode, va determinato ai sensi dell'art.38 comma 6 del DL n. 269/2003, in deroga al previgente D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, e quindi è dovuto in misura globalmente omnicomprensiva di tutta la attività svolta, sia di custodia sia di trasporto.

Accertato che il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria di ccc è unico, risulta fondato il motivo di appello con cui il Ministero dell'Interno lamenta l'illegittimità del frazionamento del credito.

Il tema del frazionamento del credito è stato affrontato dalla Cassazione più volte, che si ritiene brevemente di dover richiamare.

Inizialmente favorevole al frazionamento (Cass. civ., sez. un., 10 aprile 2000 , n. 108), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite a partire dalla pronuncia dalla sentenza n. 23726 del 15 novembre 2007, ha, infatti, affermato che la parcellizzazione del credito unitario costituisce un utilizzo abusivo del processo. Affermano le Sezioni Unite: **«Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale»**.

Le Sezioni Unite del 2007 non hanno precisato quali siano gli effetti diretti della violazione del divieto di frazionamento. Al quesito, comunque, ha dato soluzione la Corte di Cassazione con la decisione n. 15476/2008 affermando che dal complesso della motivazione della sentenza a Sezioni Unite 23276/07 (ed in particolare dalla sua ratio) si evince che la domanda è improponibile; e che detta improponibilità investe ciascuna delle singole domande (in ciascuna delle relative diverse cause) in cui è stata frazionata la domanda concernente l'intera somma in questione (e cioè la domanda come avrebbe dovuto essere proposta per essere ritenuta rituale ed dunque proponibile).

Questo giudice ritiene tuttavia di aderire all'orientamento più recente della Cassazione Sez. 1, Ordinanza 10634 del 2010, confermato da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9962 del 2011, in base al quale **“ Al riscontrato abuso dello strumento processuale non può tuttavia conseguire la sanzione dell'inammissibilità dei ricorsi, posto che non è l'accesso in sé allo strumento che è illegittimo ma le modalità con cui è avvenuto, ma comporta l'eliminazione per quanto possibile degli effetti distorsivi dell'abuso e quindi, nella fattispecie, la valutazione dell'onere delle spese come se unico fosse stato il procedimento fin dall'origine”**.

Ciò posto, ritenuto il valore della controversia (art. 10 c.p.c., comma 2) pari alla somma delle singole pretese riconosciute (Euro € 25.965,07) il Ministero

degli Interni deve essere condannato complessivamente per la fase monitoria in primo grado al solo pagamento di € 1200 per compenso professionale, oltre ad € 155,00 per spese, oltre ad accessori come per legge; e ove, il Ministero avesse già corrisposto la maggior somma liquidata a titolo di spesa per la fase monitoria, la ccc. è condannato alla restituzione di quanto eccede a quanto liquidato con la presente sentenza.

Vanno pertanto revocati tutti i decreti ingiuntivi opposti e riformate tutte le sentenze di primo grado limitatamente alla parte in cui confermano i relativi decreti ingiuntivi in ordine alla spese liquidate nell'ingiunzione.

Risulta non contestata la debenza, invece, della somma ingiunta, pari complessivamente ad € 25.965,07, a titolo di corrispettivo, oltre interessi e rivalutazione sulla somma rivalutata maturati e maturandi dal di dovuto al saldo. Nè vi è motivo di appello in ordine alla non spettanza della rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.

Pertanto si deve condannare il Ministero dell'Interno a pagare a ccc la somma di € ad € 25.965,07, a titolo di corrispettivo, oltre interessi e rivalutazione sulla somma rivalutata maturati e maturandi dal di dovuto al saldo.

Va poi richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui "In base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., comma 1, secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse." (Cass. n. 13059 del 2007, ex multis).

Quanto al primo grado di giudizio, attesa la reciproca soccombenza - il Ministero sul corrispettivo dovuto e ccc in ordine alla regolamentazione delle spese- si ritiene congruo compensare le spese integralmente le spese di lite tra le parti.

Quanto alla fase di appello, essendo il medesimo integralmente fondato, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

definitivamente decidendo nella causa ...*omissis*... promossa da Ministero dell'Interno nei confronti di ccc., rigettata ogni diversa domanda ed eccezione proposta:

- accoglie l'appello proposto dal Ministero dell'Interno;
- e, per l'effetto, revoca i decreti ingiuntivi opposti: ...*omissis*...in riforma delle seguenti sentenze appellate...*omissis*...condanna il Ministero dell'Interno a corrispondere, complessivamente per l'intera fase monitoria, alla ccc. € 1200 per compenso professionale, oltre ad € 155,00 per spese, oltre ad accessori come per legge;
- condanna ccc. a restituire a favore del Ministero degli Interni, ove il medesimo avesse già corrisposto la maggior somma liquidata a titolo di spesa per la fase monitoria;
- condanna il Ministero dell'Interno a pagare a ccc la somma di € ad € 25.965,07, a titolo di corrispettivo, oltre interessi e rivalutazione sulla somma rivalutata maturati e maturandi dal di dovuto al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti relativamente alla fase di primo grado di giudizio;
- condanna la ccc alla rifusione delle spese di lite relativamente alla fase di

secondo grado del giudizio in favore di Ministero dell'Interno che si liquidano
3300,00 in complessivi, oltre ad accessori come per legge
Venezia, 28.03.2013

Il Giudice

dott.ssa Eugenia Italia

La Nuova Procedura Civile